

Reclamo e mediazione: dal 1 Gennaio 2018 la soglia sale a 50.000 Euro

20 December 2017

Aumento della soglia a 50.000 per gli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018, e estensione agli agenti della riscossione del danno erariale in caso di dolo.

Ecco cosa cambia.

Il limite massimo delle controversie entro il quale è necessario utilizzare gli strumenti del reclamo e della mediazione è stata modificata dalla manovra correttiva 2017 (DL 50 del 24 aprile 2017). Le novità entreranno in vigore dal 1° gennaio 2018.

Il legislatore con le modifiche intende

ampliare l'ambito di applicazione della mediazione anche agli atti emessi dall'agente della riscossione
ampliare l'importo delle controversie entro il quale va utilizzato l'istituto della mediazione.

In particolare, è prevista l'estensione anche per gli agenti della riscossione che concludono accordi di mediazione la limitazione di responsabilità per danno erariale alle sole ipotesi di dolo con esclusione della colpa grave.

Per quanto riguarda l'importo delle controversie entro il quale va utilizzato l'istituto della mediazione invece, dagli attuali 20.000 euro dal 1° gennaio 2018 il limite massimo della controversia per il reclamo e la mediazione è elevato a 50.000 euro.

Quindi queste novità riguardano gli atti ricevuti dopo il 1° gennaio 2018 che:

domandano il pagamento per importi inferiori a 50.000 euro
negano il rimborso di tributi per importi inferiori a 50.000 euro
dinieghi alla restituzione di imposte entro i 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso

Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, par. 1 lett.a) della decisione 2014/335/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014. Trattasi delle entrate provenienti dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Fonte: www.fiscoetasse.com